

Corte D'Appello di Milano **Sezione minori, persone e famiglia**

La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:

Annamaria Pizzi	Presidente relatore
Paola Tanara	Consigliere
Manuela Scudieri	Consigliere
Silvia Valadè	Consigliere onorario
Bruno Pighi	Consigliere Onorario

Nel procedimento promosso da:

B. (in proprio e in qualità di amministratore di sostegno di P. V.) nonna materna (C.F. ___), nata a Pavia il ___.1968, e **P.**, nonno materno, (C.F. ___), nato a Stradella (PV) il ___, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Cantoni del Foro di Pavia, c.f. CNTNDR78T24G388D, con studio in Pavia Viale della Libertà n. 20 e Avv. Gaia Scotti del Foro di Milano con studio in Piazza Emilia n. 5 in Milano, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo;

RECLAMANTI

Con l'intervento del **curatore speciale della minore** P. I., nata a Pavia il ___.11.2023, avv. Alessandra Dibois con studio in Piazza Botta 3 Pavia ammessa al PSS in data 22.2.24 ;

Con l'intervento del **tutore della minore** Comune di Pavia e del PG ;

OGGETTO: reclamo avverso il decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano in data 15.2.2024;

Ordinanza

La Corte , sciogliendo al riserva che precede

LETTI gli atti

SENTITE le parti ed i difensori , **OSSERVA**

in premessa che:

- 1. Con ricorso del 13.2.2024** il PM chiedeva ex art 8 L 184/1983 la apertura di un procedimento diretto ad accertare la adottabilità di P. I., nata a Pavia il ___.11.2023 stante la positività agli stupefacenti alla nascita della minore , lo stato di accertata tossicodipendenza della madre , lo stato detentivo del padre naturale;

2. **in data 14.2.2024 il Presidente del Tribunale per i minorenni disponeva l'apertura del procedimento ex art 10 legge 184/1983** con contestuale sospensione, in via provvisoria ed urgente, della madre dalla responsabilità genitoriale ;
3. **In data 14.12.2023** la madre di V. B. veniva nominata ADS della figlia V. .
4. Con **decreto in data 15.2.24** il Tribunale per i minorenni di Milano, , ha così disposto :
“...**CONFERMA la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale di P. V. sulla figlia minore P. I., nata a Pavia, il ___/11/2023: NOMINA Tutore provvisorio del minore il Comune di Pavia nella persona del Sindaco pro-tempore (o di quello del diverso Comune ove dovesse essere trasferita la residenza della madre); CONFERMA la nomina del curatore speciale del minore, avv. Alessandra DIBOIS, quale difensore della minore; INCARICA i Servizi Sociali dell'Ente tutore anche in collaborazione con i servizi specialistici (CPS-HONPIA-SERT) e Socio-sanitari e tutte le ulteriori strutture specialistiche del territorio, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a cui l'Ente affidatario provvederà a trasmettere copia del presente decreto, di:** 1. collocare la minore, **unitamente alla madre, in ambito comunitario** presso idonea comunità mamma-bambino, anche di tipo terapeutico, oppure da sola in famiglia professionale e di pronta accoglienza, o in comunità di tipo familiare, qualora la madre rifiutasse il collocamento comunitario o ponesse in essere comportamenti non adeguati ed incompatibili con lo stesso; 2. **regolamentare i rapporti del minore con la madre (in caso di collocamento della sola minore) e con i familiari richiedenti, secondo modalità protette ed osservate;** 3. svolgere **un'accurata indagine psicosociale** sul nucleo familiare anche allargato della minore verificando l'eventuale presenza di figure parentali in grado di svolgere funzioni genitoriali vicarianti o supportive; 4. disporre una valutazione psicodiagnostica della struttura di personalità della madre, operando una valutazione circa le relative capacità risorse di svolgimento delle competenze genitoriali indicando se vi siano margini di recuperabilità e se i tempi di recupero siano compatibili con i bisogni evolutivi della minore; 5 attivare tutti gli **interventi supportivi ritenuti necessari** a garantire il benessere psico-fisico della minore, trasmettendo immediatamente la documentazione medica relativa al suo ricovero e, in particolare, la lettera di dimissioni ospedaliere; 6. attivare tutti gli interventi ritenuti necessari a supportare la genitorialità; 7. favorire il mantenimento della presa in carico Serd della madre; 8. accompagnare la madre alla lettura e comprensione del presente decreto, autorizzando l'uso della forza pubblica in questa fase e per l'attuazione del provvedimento, qualora strettamente necessario e con modalità tali da preservare il benessere psico-fisico della minore, 9. relazionare a questo Tribunale immediatamente quanto al collocamento ed entro quattro mesi dalla notifica del presente provvedimento, salvo urgenze; **PRESCRIVE** alla madre di collaborare all'attuazione del provvedimento rispettando le regolamentazioni predisposte, ammonendola che la mancata adesione agli interventi proposti e la violazione delle prescrizioni potranno comportare, persistendo o aggravandosi la situazione di pregiudizio della minore, l'adozione di provvedimenti ulteriormente incisivi sulla minore; **RISERVA** le convocazioni dopo il pervenimento dei primi riscontri di indagine e sull'andamento del collocamento; **DICHIARA** il presente decreto immediatamente efficace ai sensi dell'art.741 c.p.c. stante l'urgenza, trattandosi di provvedimento che riguarda minori...”.¹
5. **Con ricorso in data 2.3.2024**, i reclamanti **B. e P.** , proponevano gravame chiedendo in via principale la revoca del decreto per carenza dei presupposti per l'adottabilità della minore I. P.. A sostegno della doglianza le parti rimarcavano una serie di circostanze: i nonni materni si occupano della madre e della figlia, tanto che il nucleo madre-minore vive presso l'abitazione dei reclamanti ; la minore gode di ottima salute; la nonna materna ha proposto

ricorso al Giudice tutelare per essere nominata ADS della madre della minore, stante lo stato di tossicodipendenza della figlia V. ; dopo la nascita di I. la madre ha deciso di farsi seguire da una psicoterapeuta e sta intraprendendo un percorso di disintossicazione; dalle dimissioni dall'ospedale i nonni materni si sono resi disponibili ad accogliere madre e figlia. Evidenziavano che il mero stato di tossicodipendenza di V., madre della minore, non è sufficiente a configurare lo stato di abbandono in quanto il TM avrebbe dovuto vagliare la presenza dei familiari fino al quarto grado e della positiva volontà dei genitori di I. di recuperare le capacità genitoriali. Sottolineavano che la piccola I. è stata sottoposta a tutte le visite mediche richieste, oltre che alle vaccinazioni obbligatorie. Rassegnavano quindi le seguenti conclusioni: *“Nel merito in via preliminare: - **sospendere l'esecutività del Decreto provvisorio del 15 febbraio 2024 emesso dal Tribunale dei Minorenni di Milano, Pres. Dott.ssa Ortolan, notificato in data 22 febbraio 2024 alla signora V. P., in qualità di madre di I. P., ivi oggetto di reclamo, non sussistendo lo stato di abbandono della minore I. per tutti i motivi di cui in atti; Nel merito in via principale: - previo accertamento della non sussistenza dello stato di abbandono di cui all'art. 8 Legge n. 183/1984, revocare e/o annullare il Decreto provvisorio del 15 febbraio 2024 emesso dal Tribunale dei Minorenni di Milano, Pres. Dott.ssa Portolan, notificato in data 22 febbraio 2024 alla signora V. P., in qualità di madre di I. P., per i motivi di cui in narrativa; - per l'effetto revocare e/o annullare lo stato di adottabilità della minore I. P., con collocamento immediato, unitamente alla madre V., della minore presso i nonni materni, con residenza in Pavia Viale della Libertà n. 17; in subordine: - nelle denegata ipotesi in cui la Ecc.ma Corte di Appello di Milano ritenesse che sussistono i presupposti di legge per la procedura di adottabilità della minore I. P., mantenere fermo il decreto reclamato, con la conferma del collocamento della madre V. P., unitamente alla figlia I., presso una comunità di tipo terapeutico, che consenta e permetta la frequentazione costante dei nonni con la nipote I., onde evitare di rescindere il rapporto affettivo già instaurato fra i nonni stessi ed I.. In via istruttoria: - previa acquisizione di ogni necessaria informazione presso i competenti Servizi sociali e previa audizione dei nonni materni B. e P., del P.M., del curatore speciale della minore e di ogni altra parte del procedimento, – in base al principio espresso dalla Corte di Cassazione Civ, Sez. I, n. 28257/2019 disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per accertare l'idoneità della personalità e valutare la capacità educativa dei nonni materni nei confronti della nipote I. P.”.***

6. **Con provvedimento del 18.3.2024** il Presidente della sezione minori e famiglia della Corte assegnava il procedimento al Cons. Marcantonio.
7. **Con provvedimento di riassegnazione del 15.4.2024** il Presidente della sezione minori e famiglia della Corte riassegnava il presente procedimento alla Cons. Pizzi fissando l'udienza al 16.5.2024.
8. **In data 2.5.2024 il SERT** depositava relazione di aggiornamento da cui emergeva che: *“V. usa sostanze stupefacenti da oltre 10 anni, prima cannabis e poi eroina in vena; prima del parto V. non aveva mai intrapreso un reale percorso di disintossicazione dalle sostanze, tanto che più volte in passato si era presentata al servizio in astinenza; prima del parto V. è stata ospite presso amici e i genitori del padre della minore; poco prima del parto gli operatori avevano proposto a V. di intraprendere un percorso comunitario e di disintossicazione ma la stessa aveva sempre rifiutato affermando di volersi sentire libera; dopo il parto V. sembra aver diminuito l'uso di stupefacenti, sostituiti con il metadone; i controlli effettuati al SERT nel 2024 sono tutti negativi, mentre i controlli passati risultavano positivi alla cocaina, agli oppiacei e al metadone.”*

9. **In data 3.5.2024 il Servizio Sociale** affidatario allegava nella propria relazione gli esiti delle verifiche espletate a quel momento precisando che: *“la madre della minore a febbraio ha accettato la proposta di collocamento con la figlia in comunità; da dicembre 2023 la P. ha intrapreso un percorso psicologico presso un centro specializzato a Pavia; il vero padre di I. non è quello menzionato nel provvedimento ma un altro uomo che sa della sua esistenza ma che è fuori dalla sua vita; in data 4.4.2024 la P. e la figlia sono state collocate in comunità; la P. ha mostrato contrarietà per le modalità di visita con i genitori, prestabilite e con la supervisione di un operatore; in data 15.4.2024 la P. ha comunicato la volontà di lasciare la comunità ma grazie all’intervento degli operatori la stessa ha deciso di restare in comunità; la P. ha un atteggiamento ostile e poco partecipativo con gli operatori della comunità; la P. ha deciso in autonomia di ridurre la dose di metadone, nonostante la diversa indicazione del curante; il rapporto madre-figlia è legato allo stato d’animo della prima “nei momenti di frustrazione della P., la stessa tende ad allontanare la bambina e a lasciarla alle cure degli operatori della struttura”; la P. fatica ad accettare i cambiamenti nella cura della minore, disattendendo le indicazioni del pediatra; a giugno 2024 il servizio tutela relazionerà circa l’indagine psico-sociale; la P. non è consapevole della sua radicata dipendenza da stupefacenti; la P. sembra non avere pienamente compreso il ruolo di madre in quanto spesso rivolge istanze per sé senza tenere conto della figlia. “*
10. **In data 6.5.2024** si costituiva il **curatore speciale**, il quale ripercorreva la storia della minore e sottolineava che allo stato la madre V. necessita di monitoraggio sicché non vi sono elementi per modificare il provvedimento provvisorio. In conclusione, il curatore speciale **concordava** con il provvedimento impugnato e con i relativi interventi disposti *“in particolare il collocamento della minore, con o senza la madre come già previsto, in attesa di tutte le valutazioni del caso, anche sui familiari”*. Infine, chiedeva la conferma del provvedimento impugnato e della richiesta di CTU di controparte, stante la pendenza dell’istruttoria innanzi al Tribunale per i minorenni.
11. **All’udienza del 16.5.2024** la Corte si è riservata di decidere.

I. ¹ **Dalla Relazione dell’ASST di Pavia-dipartimento Salute mentale e dipendenze del 25.1.2024** si ricavava che V., la madre della minore, risultava nota ai servizi per cronica assunzione di stupefacenti, non aveva mai realmente intrapreso un percorso riabilitativo; aveva deciso di vivere fuori casa, ospite prima dal compagno e poi da amici; i genitori di V. erano a conoscenza della tossicodipendenza della figlia tanto da aver dichiarato al servizio sociale di non sapere dove fosse stata negli anni; I. era nata positiva alla cocaina e all’eroina, tanto da aver necessitato di una terapia sostitutiva con metadone a scalare. I servizi precisano che *“la paziente fatica a creare una reale relazione d’aiuto con gli operatori; recentemente ha comunicato di aver iniziato ad andare da una psicologa privatamente, senza ricordarsi il nominativo. Dagli elementi raccolti emergeva che al fine di sostenere la giovane ad affrontare la dipendenza ed essere supportata nel proprio genitoriale risultava necessario l’inserimento comunitario in struttura terapeutica idonea”*;

RILEVATO, con specifico riferimento alla **domanda principale** di revoca dello stato di abbandono, che:

-si tratta di censura inammissibile in quanto, la questione esorbita dalla cognizione devoluta a questa Corte in forza del presente reclamo. Nella specie, assorbente è un rilievo in fatto, vale a dire che la declaratoria dello stato di abbandono non costituisce oggetto specifico del provvedimento impugnato con il reclamo. Infatti nel provvedimento 15.2.24 oggetto di gravame il giudice di prime cure ha affrontato la più generale verifica della capacità genitoriale della madre predisponendo ex art 330 cc una serie di interventi (di cui infra), prodromici, se del caso, al positivo accertamento della sussistenza dei presupposti per il contestato abbandono.

-pertanto, la domanda proposta in via principale, vale a dire la censura che attiene alla contestazione dello stato di abbandono è inammissibile

RITENUTO quanto alle domande proposte **in via subordinata** che:

- occorre tenere presente che il giudice d'appello ha come necessario parametro di riferimento la pronuncia impugnata e, come sopra accennato il provvedimento gravato, concerne provvedimenti ex art. 330 cc e ss. Ad avviso della Corte non necessariamente il procedimento di primo grado si concluderà con una pronuncia in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'adottabilità della minore in quanto il primo giudice ben potrebbe limitare la propria decisione alle questioni di cui agli artt. 330-333 cpc. Alla premessa si lega un ulteriore ordine di considerazioni che tengano conto del rilievo che al fine di evitare di cadere in un mero formalismo interpretativo, è preferibile una lettura sostanziale e funzionale della disciplina in questione, che ruota intorno ai principi di cui all'art 342 cpc. Detta norma, ad avviso della Corte, va interpretata in maniera quanto più conforme alla sua "ratio " nel senso che il giudice d'appello è tenuto a dare **un giudizio sostanziale** in ordine alla domanda, verificando se sia in grado o meno di provvedere nel merito e quindi se l'atto di appello abbia raggiunto lo scopo (cfr. Cass., sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199 che afferma il principio secondo il quale *"le norme processuali devono essere interpretate in modo da favorire, per quanto possibile, che si pervenga ad una decisione di merito, mentre gli esiti abortivi del processo costituiscono un'ipotesi residuale"*).

Detta opzione si salda con il **principio della ragione più liquida** che rappresenta il corollario del principio di economia processuale. Si tratta di parametro che suggerisce un approccio interpretativo improntato alla verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello tradizionale della coerenza logico sistematica, e consente di sostituire il profilo dell'evidenza dirimente a quello dell'ordine di trattazione delle questioni consacrato all' art. 276

c.p.c. , a tenore del quale dovrebbero essere oggetto di scrutinio, da parte del giudice, gradatamente prima le questioni pregiudiziali di rito, poi quelle preliminari di merito e, infine, il merito effettivo della causa. Tale approccio risulta, peraltro, in linea con le conclamate esigenze, ormai munite di copertura costituzionale ai sensi dell'art. 111 Cost., di economia processuale e di celerità del giudizio, ed è altresì coerente con una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa come servizio reso con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli. Resta aperta altra questione (nella specie, sinteticamente, affrontata in premessa) vale a dire se ed in quale misura, in forza del principio della ragione più liquida, che , va ricordato , non è codificato nel nostro ordinamento, il giudice, cui pure è consentito di pronunciarsi immediatamente su una questione che appaia idonea a dirimere l'intera controversia , possa o meno prescindere dall'analisi di tutte le questioni pregiudiziali di rito proposte dalle parti o rilevabili

d'ufficio in ossequio all' art. 276 c.p.c. senza che l'assorbimento comporti il vizio di omessa pronuncia (cfr. Cassazione civile , sez. III , 03/11/2023 , n. 30507). In ogni caso il principio della ragione più liquida, suggerendo la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall' art. 111 Cost. (Cassazione civile, sez. II , 09/01/2024 , n. 693) **con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata.**

- Nella specie, pertanto, un taglio sostanziale che tenga conto degli *interessi del minore* impone di decidere la controversia in base alla **domanda subordinata**, che ha per oggetto specifico le questioni affrontate dal giudice di prime cure con il provvedimento impugnato segnatamente il collocamento della minore e la limitazione della responsabilità della madre.

RITENUTO quindi che, superato il vaglio di ammissibilità del reclamo nei limiti sopra esposti, si impone la disamina dell'inquadramento del **procedimento azionato** con il reclamo

-In primo luogo va escluso che nella specie sia applicabile il rito ex art 473 bis cpc che ha espressamente escluso la materia delle adozioni dall'ambito di operatività della disciplina (segnatamente ,quindi , per quanto di interesse quindi anche dell'arti 473 bis 24 cpc cui , in astratto, avrebbe potuto essere ricondotta la fattispecie in esame). ¹ L'art 10 4 maggio 1983, n. 184 al comma 5 ultimo periodo stabilisce che *“si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile”*. In linea generale *“i provvedimenti de potestate ex art 330 cc , temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur rebus sic stantibus, essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio, sono revocabili e modificabili in ogni tempo”* (Cass SSUU SS.UU. n. 22423del 2023). Va da sé che la reclamabilità dei provvedimenti adottati ex artt. 10 L. adozione e 330 cc, in quanto *“atti di volontaria giurisdizione intesi ad assolvere ad una funzione meramente cautelare e provvisoria”*, resta ancorata alle disposizioni generali che, ai sensi degli artt. 739 -742 cpc, regolano l'impugnabilità delle determinazioni rese in sede camerale (Cass. N. 88405 del 29.3.19). Diversamente si determinerebbe una carenza di tutela incompatibile con la natura degli interessi in causa. Nel caso di specie, quindi, il ricorso avverso il provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale è suscettibile di disamina ex art 739 cpc.

RILEVATO che con specifico riferimento alla **legittimazione ad agire** vanno evidenziate criticità nella posizione dei reclamanti in quanto

- In primo luogo carente è la **legittimazione della B.** in qualità di Ads della figlia V. laddove specifica di avanzare le proprie pretese *“sia in proprio in qualità di nonna materna sia quale A.D.S. della figlia V. P.”*, dal momento che la reclamante non è stata autorizzata ad agire in giudizio dal Gt ²- ex art

¹ L' art. 473-bis comma 1 c.p.c. (introdotto dal D.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149) prescrive l'applicabilità delle disposizioni del titolo IV bis del libro secondo del c.p.c. (“Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”): “(...) ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni, salvo che la legge disponga diversamente e con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età)”.

² Dalla lettura del verbale di udienza del 14.12.2023 svoltasi innanzi al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Pavia emerge che la B. è stata nominata amministratore di sostegno di P. V. **“prescrivendo che il predetto ADS possa sin**

374 cc . Pertanto la B. non avendo ricevuto autorizzazione da parte del giudice tutelare non risulta legittimata a stare in giudizio in tale veste. (Sez. 1 - , Ordinanza n. 24004 del 07/08/2023)

.Infatti, nella specie , si discute non già di questioni patrimoniali rientranti” latu sensu” nell’ambito del mandato conferito all’Ads con l’apertura della amministrazione , bensì di un diritto personalissimo .

- Ai fini del decidere la questione risulta in teoria priva di risvolti applicativi se si considera che la reclamante ha agito anche in proprio ex art. 10, comma 2, della l. n. 184 del 1983.
- Pertanto , va considerato che si verte in una fase meramente incidentale e nel prosieguo del procedimento la B. potrà acquisire la autorizzazione dal GT e sarà ,comunque legittimata a prendere parte al giudizio
- In ogni caso stante della assenza della madre come parte formale nel contraddittorio fin qui instauratosi (Cassazione civile sez. I, 16/05/2023, n.13377) va riconosciuta la piena legittimazione degli odierni reclamanti .

RITENUTO quanto al **merito** delle domande proposte in via subordinata , valutate alla stregua del tenore complessivo del ricorso ,da cui emergono sostanzialmente censure in ordine al collocamento della minore e alle limitazioni della responsabilità genitoriale che:

-nella specie si verte in una fase in cui il **thema decidendum e il thema probandum** sono ancora da definire. Il provvedimento adottato dal giudice di prime cure riveste, come accennato “ *natura intrinsecamente interinale e provvisoria*” ed in questa prospettiva, non può che essere interpretato quale misura “ *diretta da un lato a prevenire i possibili danni derivanti dalla condizione di incapacità genitoriale e ,nello stesso tempo, a consentire ai genitori di dedicarsi pienamente al recupero della loro funzione e del loro ruolo genitoriale*” . (Cass sez VI, 29/03/2019, n.8805) . Dalla lettura della preliminare attività di verifica sin qui compiuta e dedotta a supporto della decisione , emergono , con evidenza , una serie di criticità rispetto alle capacità genitoriali materne , che richiedono la attivazione di interventi a tutela del nucleo ³.Nella specie ,la istruttoria è stata avviata mediante la previsione di indagini ad ampio spettro, sicché è necessario attenderne gli esiti per decidere se ed in quale misura le limitazioni in questione siano rispondenti all’ interesse della minore. Infatti, le parti non hanno ancora completato le rispettive allegazioni, inserendosi nel processo mediante audizione ex art 12 L. cit .(adempimento oggetto delle richieste dedotte in reclamo e comunque già previsto per legge) e eventuale sottoposizione a accertamenti tecnici.

-Proprio l’espletamento delle indagini già disposte garantisce che l’accertamento della” *non recuperabilità della capacità genitoriale, sia condotta alla stregua di un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove*

da subito compiere in nome e per conto della persona interessata tutte le operazioni necessarie per la tutela della sua salute; in generale, l’amministratore di sostegno è tenuto a monitorare le condizioni di vita della persona amministrata, sollecitando e interagendo con i competenti servizi sociali e sanitari, migliorando ove possibile la soluzione assistenziale e abitativa, nel complesso promuovendo e sostenendo ogni idonea modalità di cura e di sostegno, inoltre prestando in caso di necessità il consenso informato a trattamenti sanitari e interventi chirurgici, previo ascolto ove possibile della persona beneficiaria, e nel rispetto delle sue volontà, tenuto tuttavia conto che in caso di dubbi o di dissensi in merito ai trattamenti proposti dai sanitari sollevati dai familiari o dallo stesso beneficiario si dovrà ricorrere al Giudice tutelare....A questo punto l’ads provvisorio appena nominato presta il giuramento previsto dall’art. 349 c.c.”.

³ Cfr Relazioni Servizi Sociali 3.5.24 e Relazione Sert 2.5.24

sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento”.
(Cassazione civile sez. I, 16/05/2023, n.13377).

-Va rimarcato, del resto, che il primo giudice con la clausola finale, ha riservato all’esito degli accertamenti, ogni ulteriore determinazione ivi compresa quelle sulle modalità di prosieguo della istruttoria che saranno stabilite “*dopo il pervenimento dei primi riscontri di indagine e sull’andamento del collocamento* “. Pertanto gli accertamenti disposti sono necessari e prodromici a qualsivoglia determinazione circa la rispondenza o meno dei provvedimenti in esame all’interesse della minore.

RITENUTO quindi, che, alla stregua delle premesse svolte,

-assorbita ogni altra questione dalle considerazioni che precedono, il reclamo è infondato e va respinto

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando, sul reclamo proposto da **B. e P.** , avverso il decreto provvisorio emesso dal Tribunale per i minorenni di Milano in data 15.2.2024 così provvede:

-RESPINGE il reclamo

Si comunichi alle parti, al curatore, al PG ed ai Servizi Sociali del Comune di Pavia.

Così deciso in Milano, il 16.5.2024

Il Presidente rel
Anna Maria Pizzi